

SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE NUMERO 102 DEL 25/09/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "II GRAN PREMIO CITTA' DI JESOLO DI CICLOCROSS - I TAPPA GIRO D'ITALIA" DEL 03-04 OTTOBRE 2020, IN AREEB ZONA FARO-VIA DA GIUSSANO E PIAZZETTA FARO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che nei giorni 3 e 4 ottobre 2020 la zona arenile del "Faro" e la via Alberto da Giussano e la piazzetta Faro del Lido Jesolo saranno interessate dalla manifestazione denominata "2° Gran Premio Città di Jesolo di Ciclocross - 1ª Tappa Giro d'Italia";

Vista la richiesta presentata dalla A.S. Dilettantistica DP66, con sede in Forgaria nel Friuli (UD) in via Prat Centro n. 6, con la quale chiede l'occupazione della piazzetta Faro e della via A. da Giussano, nonché porzione di arenile per il posizionamento di strutture e attrezzature necessarie e funzionali alla manifestazione precitata;

Visto il programma della manifestazione;

Vista l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2020/315 del 22/09/2020, rilasciata dal competente ufficio C.o.s.a.p. del Comune;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1 - 7 - 157 - 158 - 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme regolamentari

ORDINA

- 1. che dalle ore 06,00 del 02/10/2020 alle ore 24,00 del 04/10/2020 su tutta la piazzetta Faro, la sosta dei veicoli possa essere vietata, con rimozione degli stessi e spese a carico dei trasgressori, al fine di consentire l'occupazione della sede stradale area parcheggio con le strutture e le attrezzature necessarie e funzionali allo svolgimento della manifestazione in premessa citata;
- 2. che dalle ore 07,00 del 02/10/2020 sino alle ore 24,00 del 04/10/2020, sulla via Da Giussano possa essere vietata la circolazione veicolare, eccetto residenti, frontisti, domicilianti, mezzi di soccorso, mezzi di polizia, veicoli diretti alle strutture del Camping International e/o alle darsene e pubblici esercizi ai quali si accede dalla strada interessata dal presente provvedimento e la sosta dei veicoli non sia consentita, eccetto che per i veicoli delle forze di polizia e di soccorso;
- 3. che le occupazioni di cui al punto 1., consentano di mantenere sempre libera una corsia, di larghezza non inferiore a m. 3,50, per l'eventuale transito di mezzi di soccorso;
- 4. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.